

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Sezuta del 14 novembre 1959, ore 10,30

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 14 novembre in Roma, nella Sala degli Arzani del Palazzo del Quirinale, sotto la Presidenza del Capo dello Stato, On. Giovanni GRONCHI, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giovanni GRONCHI - Presidente della Repubblica.

VICE PRESIDENTE

avv. Michele DE PIETRO -

COMPONENTI DI DIRITTO

dott. Luigi GAGLIARDI -

dott. Francesco CIGOLINI -

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

dott. Silvio TAVOLARO -

dott. Andrea TORRENTE -

dott. Ervico LAPORTA -

dott. Guglielmo GENNARE -

dott. Domenico FERRONE -

dott. Carlo GIANNATTASIO -

dott. Nino SIOTTO -

dott. Emilio GERARDI -

dott. Gianfranco CASARETO -

dott. Francesco SPINELLI -

dott. Luigi DE MARCO -

dott. Santi LICHERI -

dott. Pietro Paolo GLIENNI -

dott. Riccardo PACIFICI -

SEGRETERIA GIURIDICA DEL CONSIGLIO

avv. prof. Alfredo ANGI.  
avv. Giuseppe ANTONIO-CARANO .  
prof. Ugo BARONI .  
avv. Giambattista MARIA.

SEGRETTARI

dott. Mario JASINI .  
dott. Cammaro de MONTEO.

Sono assenti giustificati il prof. Francesco Paolo BONIFACIO e il prof. Giuseppe Benetti DE FERRARIS.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sullo schema di regolamento interno del Consiglio, già comunicato ai singoli componenti del Comitato di Presidenza.

Il dott. RIVOLANO fa presente che in sede di lavori preparatori della attuale legge sul Consiglio Superiore venne prospettata la opportunità di stabilire l'obbligo del segreto di ufficio, se che non si ritenne di inserire una norma del genere nel disegno di legge per deferenza all'istituendo organo e sul rilievo che sede propria sarebbe stata il regolamento interno.

Propone pertanto che, come è previsto per il Consiglio Superiore francese, sia inserita nel regolamento, e quanto meno formi oggetto di una risoluzione solenne, il principio del segreto.

Il dott. GIANNI si dichiara contrario alla proposta, rilevando, da una parte, che non sussiste analogia con il Consiglio Superiore francese e, d'altra, che tutti i magistrati sono ansiosi di essere al corrente della attività del Consiglio e che non sarebbe, quindi, opportuno deludere tale aspettativa. Anzi, aggiunge, che è necessario stabilire espressamente delle forme di pubblicità.

Il Presidente precisa che il segreto di ufficio dovrebbe vincolare i singoli componenti, senza che ciò escluda che i risultati dei lavori del Consiglio, qualora queste lo deliberi, possano essere resi pubblici.

Il dott. GENILE concorda con il dott. TAVOLARO per quanto riguarda il segreto di ufficio. E, a sua volta, richiama l'attenzione sulla opportunità di stabilire l'obbligo della motivazione per le deliberazioni del Consiglio.

Il dott. PACIFICI è d'accordo sull'opportunità della motivazione, purché venga imposta sia per le deliberazioni di accoglimento, che per quelle di rigetto.

L'avv. PERONE-CARANO in linea di massima è favorevole allo schema.

Si sofferma sul problema del sistema delle votazioni, in particolare su quelle che si riferiscono a nomine plurime, come per le Commissioni. In tali casi il regolamento della Camera prevede che ciascuno voti per i 2/3 degli eligenti.

ritiene che anche per il Consiglio Superiore dovrebbe adottarsi il sistema del voto limitato, nei casi sempre però di votazioni plurime, cioè allorché gli eligenti superino il numero di due.

Quanto al segreto di ufficio, distingue tre decisioni adottate, le quali possono rendersi note a tutta l'attività relativa al processo formativo delle deliberazioni stesse, in ordine alla quale si dovrebbe essere vincolati al segreto.

Insiste poi sull'idea già in precedenza espressa, circa la opportunità della istituzione di un bollettino del Consiglio che consentirebbe una forma di pubblicità ufficiale, a prescindere dalle notizie che possano eventualmente essere date attraverso le agenzie di stampa.

Il Presidente osserva che la istituzione di un bollettino

ufficiale non dovrebbe formare oggetto di regolamento.

Il dott. GIANBATTASIO discute della proposta sulla istituzione del voto limitato, sia perchè il richiamo al regolamento della Camera non è fondato, in quanto il Consiglio Superiore non è un'assemblea politica, ma un consesso tecnico nel quale non dovrebbero esistere maggioranze e minoranze precostituite, sia perchè il sistema importerebbe una menomazione del prestigio di quei componenti di commissioni che fossero nominati con un numero minimo di voti.

Il dott. SPINELLI in linea di massima non sarebbe contrario alle motivazioni delle deliberazioni, però ritiene che sarebbe in contrasto con il voto segreto e, d'altra parte, in determinati casi, per es. nella nomina dei Capi delle Corti, non sarebbe facile motivare.

Quindi ritiene che si dovrebbe distinguere tra le materie nelle quali la motivazione è possibile e quelle che non la consentono.

Il Prof. TORRENTE si dichiara perplesso sulla possibilità di una norma di carattere generale sull'obbligo della motivazione, rilevando che vi sono deliberazioni nelle quali è molto difficile motivare e, d'altra parte, con la motivazione si incorrerebbe nel pericolo di appesantire i lavori del Consiglio, con grave intralcio per il suo funzionamento.

Per questa ragione non fa inserire nello schema, da parte della Commissione, una norma sulle motivazioni.

Il Prof. FOGGI si dichiara favorevole all'obbligo della motivazione per le deliberazioni concernenti questioni di carattere generale e non per quelle relative a singole persone. Rileva poi che occorre regolare specificamente i compiti e la procedura delle Commissioni per il conferimento degli uffici direttivi.

Es voti poi perchè si inserisca una norma concernente il Ca-

lendario delle sedute del Consiglio.

Il Presidente osserva su quest'ultimo punto che esso non può formare oggetto di regolamento, ma si cercherà di tener conto delle esigenze prospettate dal Prof. ROSSI.

Il Prof. NAPOLI chiede che si dia atto della riserva contenuta nei verbali della Commissione, circa l'eventuale nomina di Commissioni di inchiesta.

Il Presidente precisa che il Prof. NAPOLI potrà parlarne durante l'esame dei singoli articoli dello schema.

Inti il Presidente dichiara aperta la discussione sugli articoli dello schema e dà lettura dell'art. 1 e del verbale della Commissione relativo all'articolo stesso.

Il Dott. GIAMARTASIO e il dott. GIENZI dichiarano di non insistere sulla proposta fatta in sede di Commissione, circa l'ordine dei comi.

Il Vice Presidente Avv. De PIETRO precisa che la Commissione ritenne di formulare in quattro comi l'art. 1 correlativamente alle quattro diverse operazioni cui essi si riferiscono.

L'art. 1 viene approvato nel testo predisposto dalla Commissione che è allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Vengono successivamente approvati, senza osservazioni, nel testo predisposto dalla Commissione gli articoli 2, 3, 4 e 5.

#### Art. 6

Il Presidente fa presente che in sede di Commissione vi fu una proposta di soppressione formulata dal dott. GIENZI. Questi non insistette in tale proposta e l'articolo è approvato nel testo originario.

#### Art. 7

Letto l'art. 7, il Presidente rileva che il Prof. NAPOLI

ne aveva proposto la espressione.

Il prof. NINNI lo ritiene superfluo.

Il dott. GIANNI è contrario alla disposizione, in quanto essa potrebbe far pensare che la declaratoria già automatica, senza che il Consiglio possa valutare la esistenza delle condizioni che la legittimano.

Il Vice-Presidente avv. DE PISERÒ non crede che la norma sia superflua, poichè il Consiglio dovrà di volta in volta accertare se sussistono i motivi previsti dagli artt. 37 e 38 della legge.

L'avv. NINNI è per il mantenimento della disposizione, ma propone che sia aggiunta la espressione "esaminati gli atti".

Anche il dott. GIANNI è per il mantenimento, rilevando che la declaratoria non ha carattere costitutivo ma di accertamento.

Il prof. NINNI propone che alla espressione "precede alla declaratoria" sia sostituita l'altra "provvede in ordine alla declaratoria", espressione che eliminerebbe i dubbi sorti sul contenuto della norma.

L'art. 7 è approvato con la modificazione proposta dal prof. NINNI.

#### art. 8

Il Presidente legge il testo dell'articolo e l'emendamento proposto dal dott. GIANNI in sede di commissione.

Il dott. GIANNI dichiara di non insistervi.

Il Presidente propone che nel primo comma alle parole "hanno l'obbligo di informarne il vice-presidente" vengono sostituite le altre "debbono informarne la Presidenza" e nel secondo comma in luogo di "hanno cura" si usi la espressione "avranno cura".

Il Consiglio approva.

Art. 9

Il Presidente legge il testo dell'articolo e gli emendamenti proposti, in sede di commissione, dai dott. GIANNATTASIO e dott. GLIENZI. Entrambi ritirano i loro emendamenti e l'articolo è approvato nel testo originario.

Art. 10

Il Presidente legge il testo.

Il prof. FOGGI propone di inserire nella disposizione che prevede la possibilità di impartire direttive alle Commissioni referenti.

Il Presidente, rileva che è nei poteri e, talvolta, anche nei doveri del Consiglio di indicare alle Commissioni i criteri da seguire nello svolgimento dei loro compiti e, appunto perciò, può ritenersi superflua una esplicita norma regolamentare al riguardo.

L'art. 10 è quindi approvato nel testo originario.

Il dott. GERVILLI propone che si inserisca una disposizione relativa alla nomina di supplenti nelle Commissioni referenti in caso di impedimento di uno dei Componenti.

Il Presidente osserva che in tale ipotesi si può provvedere volta per volta su richiesta del Presidente della Commissione al Comitato di Presidenza o al Presidente.

Il prof. FOGGI insiste sulla sua proposta di un articolo aggiuntivo sulle direttive alle Commissioni.

L'avv. FERRONE CAPASO ritiene che tale norma sarebbe pleonastica.

Il Presidente ricorda che il Consiglio ha già ritenuto in precedenza la possibilità di impartire direttive e poiché i verbali fanno fede delle risoluzioni approvate, propone che si dia ora atto che il Consiglio è unanime nel senso che in taluni casi possa essere opportuno o necessario di dare direttive alle Commissioni.

Il prof. FOSCI si dichiara soddisfatto e la proposta del Presidente è approvata.

#### Art. 11

Il Presidente legge il testo dell'articolo.

Il dott. FERRAZ propone la soppressione dell'ultimo comma (facoltà di ogni componente di intervenire nelle sedute delle Commissioni cui esse appartiene), in quanto appesantirebbe il funzionamento del Consiglio e, d'altra parte, la concessione non fa che esprimere un parere sul quale i singoli componenti potranno discutere in Consiglio.

Il Presidente osserva che la norma dell'ultimo comma dello art. 11 è di carattere democratico e tende a consentire ad ogni componente di intervenire utilmente nella fase di formazione della volontà della Commissione e, d'altra parte, se per l'avvenire dovesse dar luogo ad inconvenienti, potrebbe essere modificata.

Il dott. GALLIANI propone, al fine se non dell'ultimo comma, che tutti i componenti vengono avvertiti sulla data di riunione delle singole Commissioni referenti.

Il Presidente non ritiene opportuna una tale norma, perchè deve essere cura di chi voglia intervenire di rendersi parte diligente.

Il dott. GALLIANI chiede se a chi interviene volontariamente alle Commissioni spetti il gettone di presenza.

Il Presidente osserva che si tratta di questione da esaminarsi in altra sede.

L'art. 11 è quindi approvato nel testo originario.

#### Art. 12

Il Presidente dà lettura del testo e degli emendamenti pro-



posti, in sede di Commissione, dal dott. GLINNI.

Questi non insiste nella proposta relativa alla modifica dell'ultimo comma.

Circa poi l'altra sua proposta, invece, concernente l'articolo aggiuntivo 12 bis ritiene necessario che i componenti magistrati delle Commissioni siano scelti tra le diverse categorie.

Il Presidente osserva che si tratta di un principio già accolto in occasione della nomina delle attuali Commissioni referenti.

Il dott. GLINNI, indi passa ad illustrare gli artt. 12 ter e 12 quater da lui proposti in sede di commissione.

Aperta la discussione, il vice-presidente avv. SE PIETRO rileva che se la legge demanda al Presidente di nominare ogni anno i componenti delle Commissioni, non potrebbe nel regolamento ingenerarsi la norma proposta che limiterebbe la libera determinazione del Presidente.

Il dott. GLINNI insiste sul suo punto di vista e precisa che anche ammesso che la nomina non possa essere oggetto di regolamento, sarebbe tuttavia opportuno adottare una risoluzione e darne atto in verbale.

Il Presidente, riferendosi alla proposta del dott. GLINNI (12 quater) secondo la quale "nessun componente può far parte per due anni consecutivi della stessa commissione", osserva che essa è estremamente rigida e quindi non gli sembra opportuna, per una ragione di merito più che di procedura.

Il dott. GLINNI chiede che quanto meno sia verbalizzata la sua proposta.

Il Presidente dispone in conformità.

Sugli altri emendamenti proposti dal dott. GLINNI in sede di Commissione, relativi alla revisione delle Commissioni refe-

renti in sottocommissioni ed al numero dei componenti per la validità delle sedute, Il Presidente precisa che il primo emendamento pone due problemi:

- 1) se sia possibile la divisione della Commissione in sottocommissioni
- 2) se al Consiglio debba essere sottoposto il parere non di una sottocommissione, ma dell'intera commissione.

Ritiene che tanto sul primo, quanto sul secondo punto sia da dare risposta affermativa e che quindi non occorra apposita norma.

Il Vice Presidente avv. DE PIETRO concorda circa l'altro emendamento GLINNI, il Presidente osserva che per le commissioni composte di tre membri, è chiaro che per la validità delle deliberazioni sia necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per quelle invece che abbiano una composizione più numerosa, è possibile il funzionamento anche se non siano tutti presenti. Propone perciò che si aggiunga all'art. 12, come ultimo comma, la disposizione che per le deliberazioni delle Commissioni che siano formate da non meno di sei membri non sono valide se non siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

L'art. 12 viene approvato nel testo della Commissione con il comma aggiuntivo proposto dal Presidente.

### Art. 13

Il Presidente legge il testo e fa presente che il dott. GLINNI, in sede di Commissione, propose un articolo aggiuntivo 13 bis, riguardante i criteri di classificazione delle domande per le assegnazioni di sedi e trasferimenti.

Il dott. GLINNI si riserva di riproporre la questione in altra sede.

L'art. 13 risulta approvato nel testo originario.

Art. 14

È approvato.

Il prof. NAROLI propone però un articolo aggiuntivo, con il quale sia data facoltà ai presidenti delle Commissioni referenti di richiedere al Ministro la trasmissione di fascicoli personali, quante volte ne sorga il bisogno, firmando "per il vice-presidente".

Ciò per rendere più spedito ed agevole il lavoro.

Il Presidente osserva che non può ammettersi, in linea di principio, che le Commissioni possano avere relazioni esterne e quindi corrispondere direttamente con il Ministro.

Il Consiglio, dopo discussione sull'argomento, stabilisce che le richieste di fascicoli personali debbano aver luogo per il tramite del vice-presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, di uno dei due componenti di diritto del Comitato di Presidenza.

Art. 15

Il Presidente dà lettura del testo.

Il dott. PACIFICI propone che sia aggiunto al primo comma "Secondo il Calendario stabilito dal Comitato di Presidenza" per venire incontro alle esigenze dei singoli componenti.

Il Presidente osserva che senza inserire nel regolamento una norma del genere, si cercherà di fare di mese in mese un Calendario delle sedute.

Il prof. POGGI insiste per l'inserimento di una norma regolamentare al riguardo.

Il Presidente, pur riconoscendo le esigenze, non ritiene che essa possa essere attuata con una disposizione regolamentare.

Il dott. PACIFICI, a questo punto, chiede se ai componenti del Consiglio sia consentita avere copia dei verbali.

Il Presidente osserva che nulla si oppone a che i componenti possano chiedere di prendere visione dei verbali. Non crede, invece, che abbiano facoltà di averne copia, per un principio di ordi-

ne generale.

L'art. 15 è perciò approvato nel testo originario.

Data l'ora tarda, il prosieguo dell'esame degli articoli del regolamento è rinviato alla prossima adunanza del Consiglio che viene fissata per il giorno 24 novembre 1959 alle ore 16,30.

Fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI